- nei procedimenti selettivi quando vengono in rilievo documenti contenenti informazioni di natura psico-attitudinale relativi a terzi. La scelta del legislatore restringe criteri già fatti propri dalla giurisprudenza consolidata che, con riferimento ai procedimenti selettivi aveva ammesso, in materia di pubblici concorsi, l'accessibilità da parte dell'interessato su tutti gli elaborati e le valutazioni relative agli altri concorrenti, giudicando prevalente l'accesso sulla riservatezza (Cons. di Stato sez. IV° n° 21/1994 e 5/1995). Alla luce della nuova disciplina occorrerà distinguere i tipi di atti ostensibili da quelli rientranti nell'espresso divieto del legislatore.

Fuori da queste ipotesi il nuovo comma 6 dell'art. 24 enuncia la regola di principio secondo cui il diritto di accesso può essere escluso per l'esigenza di salvaguardare:

- la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali
- la politica monetaria e valutaria
- l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità
- la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o giuridiche etc, con particolare riferimento agli interessi di natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e commerciale
- l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

La disciplina concreta è rimessa ad un reg. delegato del governo che potrebbe individuare ulteriori casi di esclusione.

Tuttavia tale potere di scelta del Governo è limitato ai soli casi in cui ci sia l'esistenza concreta di un pregiudizio.

Un nuovo caso di esclusione compare nel comma 3 dell'art. 24 ed ha ad oggetto l'esercizio dell'accesso ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Con ciò viene sancito in legge il principio richiamato più volte dalla giurisprudenza della non esercitabilità di una sorta di azione popolare.

L'indicazione dei casi di esclusione si chiude con il 7° comma dell'art. 24 che garantisce comunque l'accesso quando questo sia riferito a

documenti necessari "per curare o per difendere in giudizio i propri interessi" e rinvia espressamente all'art. 60 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Pricacy).

Con riferimento al diritto alla riservatezza la nuova legge sembra aver tenuto in maggior considerazione la necessità di una migliore strutturazione di rapporti tra questo e il diritto di accesso.

La vera novità è data dalla peculiare disciplina dei c.d. dati ipersensibili relativi alla salute ed alla vita sessuale; infatti, l'art. 60 del Dlgs. 196/03 – ora espressamente richiamato dal nuovo art. 24, 7° comma – consente l'ostensione di un documento amministrativo solo se l'istanza di accesso sottenda una posizione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, che si sostanzi in un diritto della personalità o altro diritto inviolabile.

Questa norma non soltanto recepisce il principio incline ad ammettere un accesso parziale, ma senza dubbio decreta la fine della dicotomia fra sola visione del documento e rilascio di copia dello stesso, al quale la precedente normativa e la giurisprudenza avevano affidato la soluzione in concreto del conflitto fra diritto di difesa e diritto alla riservatezza.

Ricapitolando l'art. 24 comma 7° è scomponibile astrattamente in tre parti:

1. la prima riguarda i documenti contenenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale per i quali l'accesso è consentito subordinatamente all'osservanza della regola del "pari grado" e di quella della "indispensabilità";
2. la seconda concerne i documenti contenenti dati giudiziari e sensibili per i quali l'accesso è consentito subordinatamente alla regola della sola "indispensabilità";
3. la terza infine si riferisce ai documenti contenenti sì dati personali ma né giudiziari, né sensibili per i quali l'accesso è comunque consentito solo se la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Art. 25 modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

In ordine alla tutela, il novo testo (art. 25 comma 4) introduce un procedimento giustiziale, preliminare al ricorso giurisdizionale, ma facoltativo, davanti al Difensore civico competente territorialmente ove costituito.

La norma individua con chiarezza l'identità del Difensore civico competente accogliendo espressamente il principio di sussidiarietà verticale in forza del quale per i provvedimenti di diniego o differimento emanati da comuni province e regioni è competente al riesame il Difensore civico costituito nell'ambito territoriale di riferimento.

Qualora il Difensore civico non sia stato istituito la competenza è attribuita a quello dell'ambito territoriale immediatamente superiore.

Un'altra importante novità è l'individuazione dell'organo competente al riesame di provvedimenti negativi emanati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nella Commissione per l'accesso agli atti amministrativi (art. 27 L. 241/90).

Tale attribuzione fa venir meno necessariamente la funzione di riesame che la difesa civica regionale ha fino ad oggi esercitato in forza del combinato disposto dell'art. 25 della L. 241/90 e dell'art. 16 della L. 127/97.

Tuttavia nel silenzio del legislatore che pure ha tentato di precisare l'ambito di competenza occorre ritenere che, al di fuori delle amministrazioni espressamente citate, ambedue gli organi non abbiano poteri di tutela del diritto di accesso nei confronti di soggetti di diritto pubblico diversi dallo stato e dagli enti territoriali, nonché nei confronti di soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario.

Ulteriore innovazione va ravvisata nella previsione di un termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame, perché il Difensore civico o la commissione si pronunci, decorsi i quali il ricorso s'intende respinto.

Silenzio rigetto.

Altro mutamento dell'iter procedurale è rappresentato nel dovere del Difensore civico e/o della commissione di informare della ritenuta illegittimità del diniego o differimento dell'accesso direttamente "il richiedente" nonché darne comunicazione all'autorità disponente.

In questo procedimento si inserisce il Garante per la protezione dei dati personali "laddove si tratti di casi di diniego o differimento "per motivi inerenti i dati personali che si riferiscono a soggetti terzi".

In tal caso la Commissione, dice la norma (ma è da intendersi anche il Difensore civico) "provvede sull'istanza sentito il garante".

Art. 29 ambito di applicazione della legge

L'art. in parola, riconoscendo alle Regioni e agli enti locali la possibilità di regolare con proprie norme, le materie disciplinate dalla L. 241/1990, pone il limite del sistema "costituzionale" e delle garanzie del cittadino nei confronti dell'agere pubblico, così come definite dai principi stabiliti dalla medesima legge; pertanto, dei principi in questione dovranno tener conto gli enti territoriali di governo ai sensi della legge cost. 3/2001.

3 DIFESA CIVICA REGIONALE - PROPOSTA DI LEGGE

Il sistema della difesa civica costituisce una valido strumento di tutela del cittadino a garanzia del concreto ed effettivo rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 95 della Carta Fondamentale, ovvero il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nei primi anni dalla comparsa nel nostro ordinamento del Difensore civico, in Abruzzo non abbiamo ancora una coerente ed organizzata difesa civica locale, un reale network volto a tutelare il cittadino e ad evitare e ridurre in termini potenziali il contenzioso giudiziario – amministrativo degli EE.LL., ma spesso si è assistito ad una sovrapposizione ed una mancanza di reale coordinamento tra i difensori civici di diverso livello (comunale, provinciale e regionale) operanti in Abruzzo.

Si propone pertanto, di realizzare un efficiente network regionale della Difesa Civica, il cui fulcro è individuato nel Difensore civico della Regione e l'istituzionalizzazione del momento di confronto e coordinamento delle diverse esperienze della Difesa Civica presenti in regione attraverso la costituzione presso il predetto Ufficio regionale di una conferenza permanente che costituisca un effettivo, reale e concreto laboratorio di esperienze risorse e capacità che consenta e si traduca concretamente in un miglioramento qualitativo ed una ottimizzazione della Difesa Civica in Abruzzo.

Si riportano di seguito gli articoli della Proposta di Legge:

Art. 1
(*Sistema regionale della difesa civica)*

1. Al fine di ottimizzare il sistema della difesa civica presente in regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ed il coordinamento tra la difesa civica regionale e locale, il Difensore civico regionale promuove la difesa civica locale e coordina le proprie attività con i difensori civici degli Enti locali operanti nel territorio regionale al fine di assicurare la

piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di propria competenza.

Art. 2
(Conferenza permanente del sistema regionale della difesa civica)

1. È istituita presso l'Ufficio del Difensore civico regionale, quale organo permanente di coordinamento, ottimizzazione e miglioramento della difesa civica in Abruzzo, la conferenza permanente del sistema regionale di difesa civica, presieduta dal Difensore civico regionale e composta dai difensori civici dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni operanti in regione.
2. La Conferenza si avvale per il suo funzionamento delle strutture amministrative dell'Ufficio del Difensore civico regionale ed è convocata, di norma, con cadenza quadrimestrale.

Art. 3
(Risorse finanziarie)

1. L'onere previsto dalla presente legge, di euro, trova copertura finanziaria nelle risorse iscritte, per il corrente esercizio finanziario.
2. Il Consiglio Regionale apporta le conseguenti modifiche nel proprio bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'incremento dello stanziamento del capitolo di pertinenza del Difensore civico regionale.

Art. 4
(Pubblicazione)

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

4 L'ORGANIZZAZIONE

Il Servizio di Segreteria di questa struttura, preposto a supportare l'attività istituzionale dell'Ufficio del Difensore civico, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti.

Esso si articola in un Ufficio di Segreteria e in un Ufficio per i rapporti con gli Enti Locali.

I Responsabili dei due Uffici sono affiancati da due collaboratori appartenenti alla categoria B che svolgono compiti di videoscrittura, protocollo atti, archiviazione cartacea ed informatica delle pratiche e ricerca giuridica, attraverso l'utilizzo dei vari siti internet specializzati e da una collaboratrice di categoria C con funzioni di Assistente ai Servizi amministrativi generali, che svolge compiti finalizzati all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e predisposizione di atti contabili.

Tale struttura svolge la propria attività anche presso le sedi decentrate di Pescara, Teramo e Chieti ove si avvale della saltuaria collaborazione di dipendenti in servizio presso gli uffici ospitanti.

Nel corso dell'anno, alla struttura amministrativa esistente, si è affiancata una segreteria particolare affidata ad una unità di categoria "C", alle dirette dipendenze del Difensore civico.

Per far fronte alla crescente richiesta di intervento da parte dei cittadini, si è particolarmente curata la formazione di tutto il personale dipendente e nel contempo si è implementata la gamma degli strumenti informatici giuridici in modo da offrire un servizio sempre più qualificato e rispondente alle diverse esigenze.

Tutti gli obiettivi prefissati per la gestione economica-finanziaria sono stati raggiunti nel rispetto dei fondi accreditati sull'apposito Capitolo di bilancio.

5 IL QUADRO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA'

Il 2005 ha segnato l'inizio dell'attività del nuovo Difensore civico regionale nella persona dell'Avv. Nicola Sisti, il quale ha caratterizzato lo svolgimento di tale funzione in maniera del tutto evolutiva e partecipativa, coinvolgendo tutte le figure degli altri Difensori Civici locali esistenti sul territorio della Regione Abruzzo.

A tal proposito ha intensificato i rapporti con gli stessi Difensori Civici attraverso numerosi incontri nei quali si è proceduto ad affrontare questioni di rilevante complessità e di interesse generale (vedi ad es. il diritto di accesso agli atti, la materia tributaria, il rispetto della legalità da parte delle PP.AA.) allo scopo di coordinare meglio e dare risposte mirate ed univoche ai cittadini che sempre più spesso ricorrono alla tutela civica.

Al fine di istituzionalizzare poi la figura del Difensore civico regionale quale coordinatore della difesa locale, l'Avv. Nicola Sisti ha proceduto a predisporre un opportuno disegno di legge regionale che prevede la costituzione di una Conferenza permanente del sistema regionale della difesa civica, da insediare presso la sede del Difensore civico regionale, onde assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini abruzzesi nell'ambito delle materie previste da leggi statali e regionali e disciplinate da ciascun coordinamento locale.

Tale fase innovativa ha visto inoltre implementare la visibilità dell'Ufficio attraverso un'intensa campagna di comunicazione, che è servita a far conoscere meglio e in modo più capillare la figura e i compiti del Difensore civico regionale.

Infatti a tal riguardo è stato predisposto un opuscolo che illustra in maniera sistematica, facile ed esaustiva le funzioni e le materie di intervento dell'Ufficio, cui è stata data ampia diffusione nell'ambito regionale.

In realtà molti sono stati i cittadini che hanno manifestato il loro apprezzamento sulla chiarezza e l'utilità di tale iniziativa.

Lo stesso filone innovativo ha riguardato anche la creazione di un sito internet interamente dedicato al Difensore civico regionale, il quale

contiene una serie di informazioni utili al cittadino che intenda avvalersi della tutela civica regionale, anche mediante l'utilizzo del sito stesso al seguente indirizzo internet: www.consiglio.regione.abruzzo.it/difensore_civico.

Allo scopo di allargare sempre più la conoscenza delle problematiche sulla tutela civica in generale, il Difensore civico partecipa sistematicamente e attivamente alle riunioni della Conferenza civica nazionale – quale organismo associativo per la diffusione e valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica – presentando frequentemente relazioni e risoluzioni su questioni complesse e di notevole importanza.

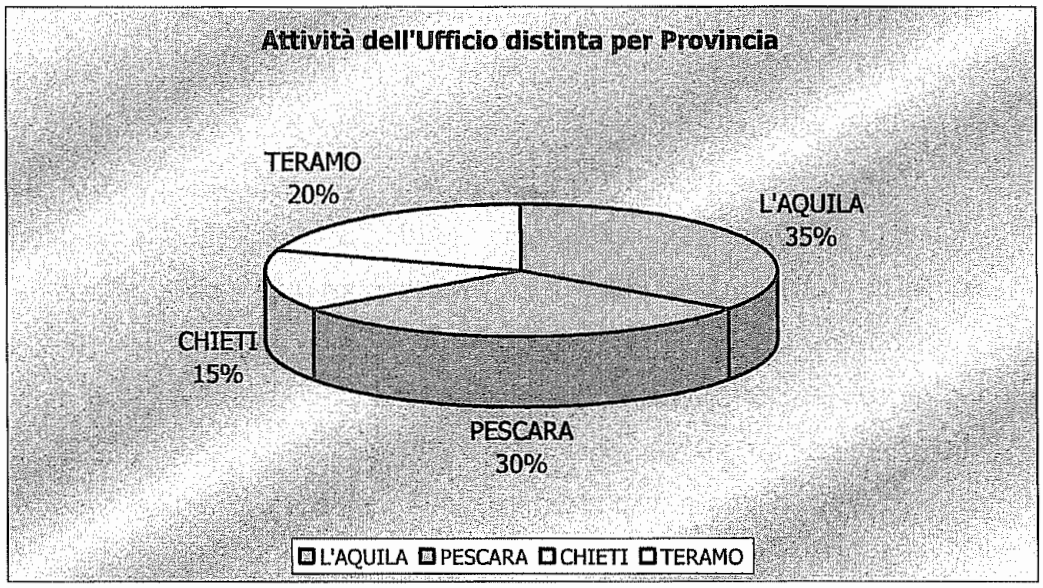
Le iniziative dianzi esposte hanno contribuito notevolmente ad incrementare sia il numero degli interventi che la qualità del lavoro svolto attraverso il positivo componimento di numerosi casi (spesso anche in via bonaria e conciliativa) con crescente soddisfazione da parte dei cittadini che hanno riposto nell'Ufficio del Difensore civico regionale la loro piena fiducia.

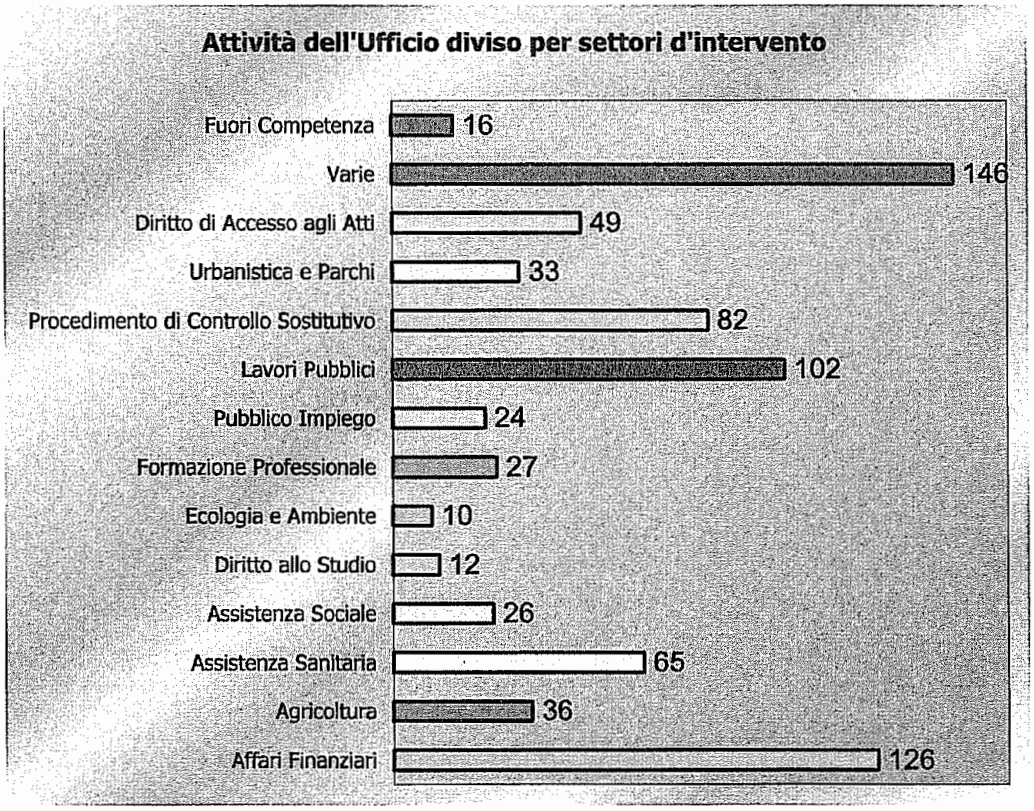
Notevole impulso è stato profuso dall'Ufficio in favore delle riunioni tecniche previste dall'art. 5 della L.R. 126/95 che, nella maggior parte dei casi, facendo incontrare le parti, hanno contribuito a dirimere e risolvere positivamente questioni particolarmente complesse evitando soprattutto il ricorso a possibili contenziosi giudiziari.

Sul piano quantitativo le richieste più numerose hanno riguardato il settore dei tributi e delle sanzioni amministrative (**15%**) cui fanno seguito quelle sul diritto di accesso agli atti (**14%**), dell'assistenza sanitaria e sociale (**12%**), dei lavori pubblici (**10%**), degli affari generali e istituzionali e del controllo sostitutivo (**11%**), dell'urbanistica (**8%**), del lavoro e della formazione professionale (**6%**), dell'impiego pubblico (**5%**), dell'agricoltura (**5%**) e delle varie (**4%**) per un totale complessivo di **754** pratiche esaminate.

Sul piano qualitativo non v'è dubbio che gli interventi di maggiore pregnanza (spesso assunti dall'Ufficio) hanno avuto a riferimento il comparto della sicurezza e della promozione sociale, dell'assistenza sanitaria, dell'edilizia residenziale pubblica, dell'agricoltura e della trasparenza amministrativa.

Nel corso dell'anno, gli interventi sono risultati distribuiti sul territorio regionale con la seguente incidenza:





L'analisi delle problematiche trattate ha messo in evidenza come al Difensore civico sia affidata una competenza pressoché generale, sia pure con modalità e poteri differenti a seconda degli interlocutori istituzionali.

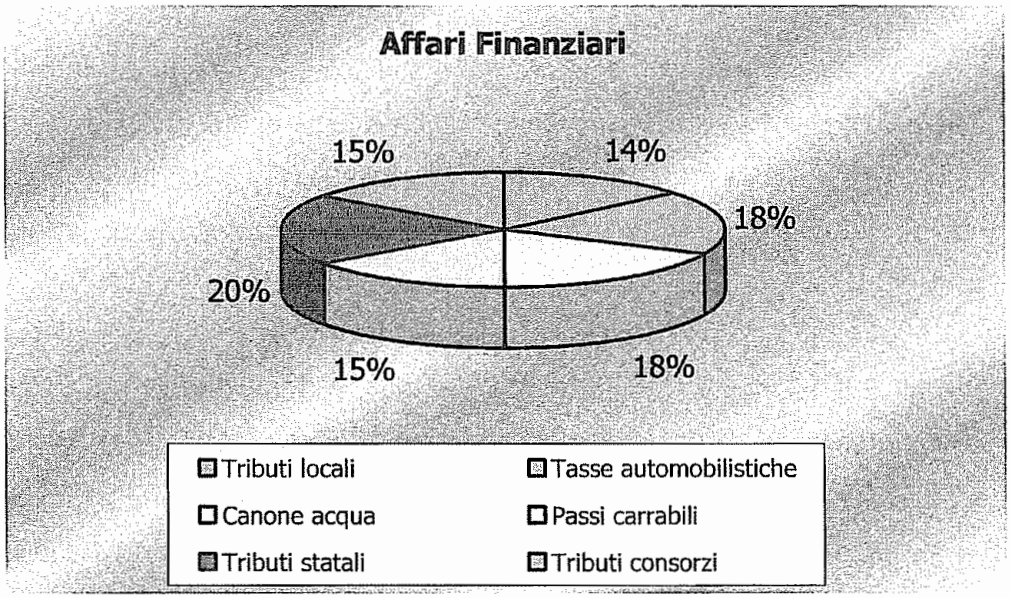
L'Ufficio, infatti, esplica, eccetto che in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza, la sua sfera di intervento in tutti i versanti delle PP.AA. presenti sul territorio regionale.

Ciò ha fatto si che il Difensore civico rappresentasse per i cittadini un interlocutore privilegiato per chiedere notizie, porre quesiti alle medesime amministrazioni, guidandolo nei meandri delle procedure e della burocrazia.

All'interno delle singole materie si è ritenuto utile dare un approfondimento a quegli interventi più significative che, tra l'altro, hanno interessato un gran numero di cittadini.

È stato possibile tradurre in realtà la nuova impronta che si è voluta dare all'istituto del Difensore civico grazie soprattutto al costruttivo e attivo impegno profuso dal Dirigente del Servizio, Dr. Luciano Caporale, e di tutto l'Ufficio di Segreteria che si è adoperato attivamente per l'affermazione del nuovo indirizzo.

5.1 AFFARI FINANZIARI, TRIBUTI E SANZIONI



Numerose sono state le richieste di intervento rivolte al Difensore civico in questo settore, la maggior parte delle quali imputabili sicuramente alla complessità della normativa fiscale e al rapporto farraginoso tra il contribuente e i vari concessionari di pubblici servizi.

Per quel che riguarda la tipologia delle richieste di tutela molteplici sono state quelle che hanno riguardato l'annullamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.

Anche quest'anno i reclami dei cittadini sono stati rivolti alla mancanza di chiarezza e trasparenza degli atti sopra menzionati talvolta privi anche della contestuale motivazione.

Altri interventi del Difensore civico si sono estrinsecati nel settore del servizio idrico per l'eliminazione del minimo garantito o per l'abbattimento del costo richiesto al riallaccio alla nuova rete idrica e nel settore dell'energia elettrica, del gas per disservizi vari e, nella maggior parte dei casi, per le difficoltà incontrate dagli utenti a relazionarsi con i predetti enti.

Questi i casi più importanti.

5.1.1 Disparità di trattamento per i non residenti in ordine alla quota fissa del servizio idrico

Anche quest'anno numerose sono state le segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano il notevole aumento della quota fissa del canone idrico e dall'altro la disparità di trattamento che veniva posta in essere tra utenti residenti e quelli non residenti attraverso l'introduzione del minimo garantito.

Il Difensore civico investiva della questione sia i Comuni interessati che gli Enti di Ambito preposti ad assicurare l'ottimizzazione del servizio idrico, rammentando che tutti i canoni erano commisurati al quantitativo di acqua consumata secondo le risultanze della lettura dei contatori.

E ciò perché, a partire dal 1 luglio 2005 era stata abrogata la clausola del "minimo impegnato" secondo la quale l'utente si obbligava a pagare un canone fisso, che restava invariato anche nel caso di consumi effettivi inferiori al predetto "minimo".

Inoltre ricordava che la "nolo fissa", che era una componente tariffaria che aveva preso il posto del "reale contatore" (per effetto della delibera CIPE n° 52 del 4 aprile 2001), non poteva essere diversificata secondo che si fosse trattato di residenze principali o secondarie, ma andava rapportata ai livelli di consumo, non potendo comunque superare i 74,37 € all'anno.

Quindi il caso di diversificazione tariffaria tra residenti e non residenti, non trovava nessuna giustificazione legale.

5.1.2 Richiesta sospensiva e successivo annullamento in autotutela di una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 1991

Un cittadino si rivolgeva al Difensore civico lamentando la mancata sospensione della cartella di pagamento IRPEF 1991, nonostante

un'ordinanza del 2000 del Direttore della Sezione Provinciale del lavoro avesse, a seguito delle opportune verifiche, rilevato l'insussistenza degli illeciti e disposto l'archiviazione del procedimento che aveva dato origine alla contestazione.

L'Ufficio interveniva prontamente chiedendo chiarimenti e invitando l'Agenzia delle Entrate a voler riconsiderare quanto affermato dallo stesso cittadino.

Finalmente, dopo diversi solleciti effettuati anche telefonicamente, la medesima Agenzia delle Entrate, accertata l'inesistenza di provvedimenti giudiziari a carico del contribuente come, tra l'altro, risultava dalla nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale, annullava in autotutela, ai sensi della L. 656/94 e del DLgs 37/98, la cartella di pagamento relativa all'IRPEF 1991.

5.1.3 Il Comune torna sui suoi passi nella determinazione di costi a carico degli utenti per la realizzazione della nuova rete idrica

Ad interessare particolarmente l'Ufficio l'esposto di un comitato di cittadini nel quale venivano espresse alcune riserve sull'attività del Comune di residenza degli stessi, in ordine alla dismissione della vecchia rete idrica e il riallaccio a quella nuova.

Nello stesso esposto, inoltre, veniva esplicitamente richiesto al Difensore civico di intervenire, affinché fosse stata eliminata completamente la spesa per il servizio di riallaccio prevista come quota fissa di Euro 500,00.

Dopo un'attenta disamina della documentazione il Difensore civico, condividendo le perplessità manifestate dal citato comitato cittadino, sollecitava l'Amministrazione comunale interessata a voler riconsiderare l'intento di ridurre l'onere del servizio di riallaccio, valutando altresì, la possibilità di non far rinnovare il contratto di fornitura idrica a tutti quegli

utenti che si fossero trovati nelle stesse condizioni possedute all'atto della stipula del contratto originale.

La stessa Amministrazione comunale, recependo quanto affermato dallo scrivente, deliberava la volontà di intervenire riesaminando i costi dei servizi di riallaccio e di procedere ad una rimodellazione dello schema tariffario, in modo da contenere i costi minimizzando la spesa per ogni singola famiglia o unità immobiliare anziché per ogni allaccio.

5.1.4 Questione relativa al pagamento dell'ICI sulle aree edificabili

Numerose sono state le richieste di intervento affinché fosse posto un quesito al Ministero delle Finanze in merito alla questione ICI sulle aree edificabili o presunte tali.

In questi casi l'Ufficio, pur non avendo competenza ad esercitare la propria attività nei confronti degli Enti periferici dello Stato, ha comunque fornito ogni informazione utile al riguardo.

Il problema dell'ICI sulle aree edificabili, era stato al centro di un contrasto giurisprudenziale a seguito di diverse sentenze tra loro contrastanti; in alcuni casi la Cassazione aveva sostenuto che l'area non poteva essere qualificata edificabile e, quindi, non soggetta a tassazione se fossero mancati gli strumenti attuativi, anche se era inserita nel P.R.G..

In altri casi invece, la Suprema Corte aveva affermato che condizione sufficiente per ritenere l'area edificabile e quindi soggetta al pagamento dell'ICI fosse l'inserimento della stessa nel Piano regolatore generale, indipendentemente dalla sua successiva lottizzazione.

Pertanto, stante i diversi orientamenti giurisprudenziali e, in considerazione delle posizioni assunte dalle Amministrazioni comunali, al fine di avere una risposta esaustiva, il Difensore civico consigliava di adire la Commissione Tributaria della Provincia di appartenenza, specificando che eventuali sentenze favorevoli emesse dalle stesse Commissione Tributarie

potevano esplicare effetti solo tra le parti in causa e non potevano essere estese ad altri.

Attualmente è comunque intervenuto il legislatore che nella Finanziaria 2006 ha finalmente messo fine al sopradetto contrasto giurisprudenziale chiarendo la nozione di aree edificabili.

Infatti il collegato alla finanziaria (D.L. n. 203 del 30 settembre 2005) ha stabilito che si definisce area edificabile quella prevista dal P.R.G. non occorrendo il seguente strumento attuativo.

5.1.5 Non è dovuta l'imposta di bollo sui documenti suscettibili di accesso agli atti

Si rivolgeva al Difensore civico un avvocato, per conto di una sua cliente, la quale, essendo stata esclusa da un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato bandito da una ATER, rappresentava il fatto che la medesima Azienda aveva richiesto, per l'accesso agli atti del concorso medesimo, oltre al costo di riproduzione di copie, anche quello relativo all'imposta di bollo.

Com'è noto la L. 241/90, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha stabilito il principio di gratuità del diritto stesso, stabilendo, peraltro, che il rilascio di copie di documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente richiesti.

Successivamente il D.P.R. n. 352/1992 agli artt. 5 e 6 ha stabilito che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ogni singola Amministrazione.

Al fine di agevolare le stesse amministrazioni nella concreta determinazione della tariffa e per evitare soprattutto disparità tra le stesse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19.3.1993 prot. UCA